



## Un quesito sul dolo eventuale nei reati ambientali

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Domanda: Oggi il dolo eventuale è principio oggetto di molti dibattiti e rinnovate applicazioni in diversi tipi di delitti (in primo luogo gli incidenti stradali mortali...). Nei reati ambientali è ipotizzabile qualche delitto con dolo eventuale?

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): A mio avviso, assolutamente sì. In particolare – ad esempio – nei crimini di incendi boschivi oggi è necessaria una riflessione sulla reale natura dell'elemento soggettivo del reato in molti casi nei quali soltanto per frettolosa prassi applicative si applicano forme di (apparente) colpa che, con più approfondita analisi, si possono invece rivelare manifestazioni chiare di dolo eventuale.

In tal senso, ad esempio, si veda che il Capo del Corpo Forestale dello Stato nella scorsa estate ha diramato una circolare operativa a tutto il personale operativo, su elaborazione del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del CFS, nella quale – tra l'altro – si rivaluta il concetto di dolo eventuale applicato ai crimini di incendi boschivi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Corpo forestale dello Stato - Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale (Direttore Dott. Maurizio Santoloci) – “Documento di approfondimento per i responsabili degli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato e per il personale impegnato nell'attività operativa ed investigativa di contrasto ai reati di incendio boschivo” – 30 luglio 2009:*

“ ... (omissis) Il dolo eventuale, una “colpa mascherata”. Un elemento afferente lo stato psicologico a confine tra il dolo e la colpa è il dolo eventuale. Nel dolo eventuale il soggetto pur non volendo l'evento (così come nella colpa) tuttavia lo accetta come conseguenza della sua condotta. Non c'è il rischio ma la certezza dell'evento, anche se questo non è voluto. In alcuni casi di incendio boschivo di natura colposa posto in atto quando i fattori predisponenti l'incendio (climatici e di stato di vegetazione) sono estremi è possibile configurare l'ipotesi del dolo eventuale relazionando l'Autorità Giudiziaria in modo esauriente in merito ai fattori oggettivi del reato, come sopra descritti, e del fattore soggettivo, evidenziando nel qual caso che il reo ha posto in atto la sua condotta senza alcuna precauzione per le conseguenze. Occorre ricordare che la pericolosità in determinati periodi dell'anno è obbligatoriamente decretata per legge e quindi è di comune conoscenza e non può essere ricondotta al patrimonio conoscitivo di specifiche professionalità. Si tratta di nozioni di dominio pubblico ed ampiamente pubblicizzate. La suscettibilità certa del fuoco ad espandersi diventa elemento di grande utilità per evidenziare questo caso di dolo eventuale. Il dolo invece presuppone la coscienza e la volontà, e la rappresentazione dell'evento che si vuole raggiungere, anche se poi nel tentativo l'evento non si raggiunge. Più spesso che nel passato sono stati accertati eventi nei quali una volontà dolosa viene mascherata con modalità di accensione di tipo colposo. In questi casi gli elementi oggettivi saranno quelli tipici dell'incendio colposo ma dovrà essere approfondito l'elemento soggettivo per fare emergere la componente della volontà di provocare un incendio. L'evento, sia nel caso dell'incendio colposo che dell'incendio doloso o del dolo eventuale, a proposito della definizione di incendio boschivo non è solo l'incendio presente nell'immagine comune già ampio e vasto e difficile da estinguere, ma è anche il piccolo focolaio munito delle potenzialità espansive come sopra evidenziate ... (omissis)... ”

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Dunque, il settore degli incendi boschivi presenta senza dubbio potenziali possibilità di individuazione di delitti con dolo eventuale.

Ma il dolo eventuale è importante anche per molti altri campi.

Infatti, in molti altri reati ambientali, soprattutto nel contesto dei “reati satelliti” mutuati da altre leggi e codici estranei alla diretta materia in esame, il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo. In difetta di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull'elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico de soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto.

Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il dolo ordinario vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell'evento. Nel dolo eventuale - invece - la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all'evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente). Infatti il dolo eventuale si ha quando l'agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità) che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli. Esiste - pertanto - una accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell'evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà.

In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede la volontà dell'evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale adempimento - che resta onere della P.G. - non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata ad una presunta ed automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

l'azione è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà. E cioè che l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionarla. Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un'intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>):

“Ma perché il dolo eventuale è tanto importante nei reati ambientali? In realtà gran parte dei reati previsti nelle leggi speciali nel campo ambientale sono (blande e modeste) contravvenzioni, e dunque già la colpa (sempre comunque da dimostrare caso per caso ad opera della P.G.) è sufficiente per dimostrare la sussistenza della fattispecie penalmente rilevante. Ma in alcuni casi, i cosiddetti “reati satelliti” mutuati da altre leggi o codici trovano nel dolo eventuale l'unica possibilità di reale integrazione. Si veda - ad esempio - l'importante e diffuso reato ex art. 635/II° comma n. 3 C.P. contestato come danneggiamento aggravato di acque pubbliche in parallelo o addirittura in alternativa alla norma specifica della parte terza del T.U. ambientale (che prevede reati di solo forma e non di sostanza).

Nelle pagine successive troverete un approfondimento su questa tema, ma in questa sede giova ricordare solo che tale delitto non è previsto in forma colposa. Dunque, o si dimostra il dolo o - pur essendo provato l'elemento oggettivo e reale del danno sul corso d'acqua pubblico ed il nesso causale tra lo scarico ed il danno sulle acque a livello dinamico - il reato non può essere considerato integrato (solo per colpa) per assenza dell'elemento soggettivo (dolo).

Infatti in tale caso manualistico (ma molto diffuso a livello pratico-applicativo), nell'ipotesi di un depuratore pubblico che inquina il corso d'acqua sottostante non si ravvisa certo a carico del titolare il dolo ordinario in relazione alla ipotesi di danneggiamento di acque pubbliche del Codice Penale (si tratterebbe di un reato al confine con il terrorismo se detto titolare agisse con lo scopo specifico e diretto di inquinare il fiume danneggiandolo per precisa volontà diretta!). Sarebbe colpa, ma il reato ex art. 635/II° comma C.P. non prevede ipotesi colposa. Ma in realtà - secondo le circostanze specifiche - può ravvisarsi il dolo eventuale (che fa scattare comunque il delitto di cui all'art. 635 C.P.) se l'evento di danneggiamento del fiume, pur non voluto in via specifica e diretta, è stato comunque previsto con quasi certezza dall'agente il quale - pur agendo per altro fine - ha accettato tale evento ed ha attuato comunque la sua azione, ben sapendo che inevitabilmente avrebbe poi creato quel danno che è realistico e praticamente certo.

Gli elementi sono: il depuratore ha una capacità di trattamento precisa ed oltre non può depurare; ciò è tecnicamente da lui conosciuto e chiaro; se si supera il livello dei liquami

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.**

riversati, il depuratore si blocca e si deve aprire il by-pass che riversa fuori tutto il liquame non trattato e crea danno sul fiume sottostante; il by-pass è previsto (e scriminato) per cause di emergenza imprevedute ed imprevedibili (ad es. piena da piogge alluvionali o comunque abnormi); è matematica la dinamica = eccesso di liquame: apertura inevitabile by-pass: riversamento liquame devastante per corso d'acqua: danneggiamento certo corso d'acqua. Altre certezze: nel depuratore pubblico è proibito - salvo eccezioni soggette a regole precise di precauzione - far entrare autospurgo con liquami aziendali o domestici (rifiuti liquidi); tali rifiuti liquidi hanno un carico tabellare enorme; ogni riversamento di rifiuti liquidi da tali mezzi se non in ossequio alle regole di legge genera saturazione progressiva dell'impianto che viene sottoposto ad impatto con un carico pari ad abitanti equivalenti smisurato. L'agente viola le leggi e le tecniche minime e fa entrare gli autospurgo in modo irregolare; autorizza o tollera o riversamenti in modo seriale; vede l'impianto che va in tilt per saturazione ed apre il by-pass; riversa il contenuto del depuratore (rifiuti liquidi illegalmente acquisiti + acque reflue della fognatura) senza depurazione nel fiume sottostante; crea inevitabile grave danno alle acque; chiude il by-pass; continua poi a far entrare altri autospurgo; satura nuovamente l'impianto; riapre il by-pass; e così via...

In questo caso non è colpa cosciente, perché non poteva non sapere che il proprio comportamento seriale e ripetitivo, in violazione della legge e della tecnica, avrebbe in modo certo, inevitabile e ben prevedibile causato il grave danneggiamento del fiume sottostante; non voleva certo agire per danneggiare tale fiume, ma ha operato per guadagnare dall'ingresso illegale dei mezzi un vantaggio (il fine primario dell'azione è quello) ma il dolo eventuale per il danneggiamento di acque pubbliche trova radice nella piena e palese consapevolezza che - comunque - l'evento danno sul fiume sarebbe stato certo ed inevitabile: ma ha agito comunque, accettando l'evento in questione anche se non voluto. Ecco il dolo eventuale.

Ma come può l'operatore di P.G. dimostrare questo tipo di dolo, a fronte di una probabile affermazione di mera colpa che l'agente prospetterà a sua difesa (ben sapendo che la colpa non farà scattare il reato ex art. 635 C.P.)?

La volontarietà e coscienza, e la inevitabilità dell'evento, vanno dimostrate evidenziando:

- inquadramento dei presupposti giuridici e tecnici sulla funzionalità del depuratore (limite di carico, regole di disciplina, confine scarico/rifiuti liquidi, divieto accesso autospurgo e regole di eccezione, conseguenze giuridiche e tecniche della violazione di dette regole);
- cristallizzazione dell'evento danno sul corso d'acqua (foto e/o filmati e/o analisi e/o altri reperti; utili anche testimonianze di cittadini, pescatori e comunque soggetti terzi);
- cristallizzazione del nesso causale dell'evento dinamico per collegare il danno allo scarico del depuratore (anche con dimostrazione del danno dopo tale scarico ed assenza del danno sul fiume immediatamente prima di detto scarico);
- prova conseguente del riversamento dal depuratore di liquami causa del danno;
- controllo sul depuratore, cristallizzazione della prova dell'ingresso degli autospurgo e del riversamento illegale dei liquami nell'impianto (sequestro formulari, registri, fatture, documenti

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Che cosa deve provare la P.G. per delineare il dolo eventuale? Praticamente l'accettazione in capo al soggetto agente di un rischio concreto (al contrario della colpa cosciente che resta nell'ambito di un'azione che non prevede volontarietà: la differenza sta nel fatto che in questo caso l'imputato accetta di correre un rischio che non è concreto ma astratto, ovvero compie un'azione in cui ci sono dei margini di rischio ma non così elevati da rendere il rischio probabile e quasi certo, ma solo possibile). In pratica, e siamo consci di usare un termine improprio ma che scriviamo solo a fini di esemplificazione espositiva, ci troviamo con il dolo eventuale in una situazione di "colpa equivalente al dolo" secondo il caso concreto, con la inderogabile necessità che deve in concreto essere dimostrata dalla P.G., senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

*Pubblicato il 5 aprile 2009*

---

vari, deposizioni dipendenti e testi terzi, controlli incrociati con aziende committenti, appostamenti e osservazioni anche con foto e filmati);

- successiva dimostrazione che l'apertura del by-pass (ed il conseguente danneggiamento del fiume) non è dovuta ad evento casuale imprevedibile (ed eventuali omesse precauzioni che potrebbero relegare il comportamento a colpa da negligenza strutturale e gestionale) ma all'ingresso dei veicoli ed al riversamento dei rifiuti liquidi autorizzato o tollerato;
- se poi l'evento è seriale e ripetitivo, appostamenti ed osservazioni con filmati e foto che documentano l'entrata/uscita irregolare degli autospurgo dell'impianto è prova diretta della volontarietà della condotta presupposta.

In assenza di tale prove, con una comunicazione di notizia di reato basata sulla presunta responsabilità oggettiva, e documentando solo i dati appunto oggettivi rilevati sul territorio, in dibattimento la difesa potrebbe sostenere che il riversamento è di tipo colposo e dovuto a imprudente e negligenze mancata predisposizione di cautele tecniche per far fronte ad un carico di troppo pieno in fognatura derivante da immissioni illegali in tombini periferici e/o eccesso di piogge o altro; a fronte di nessuna prova sulla dinamica degli autospurgo, il reato (solo doloso) di danneggiamento di acque pubbliche non sarebbe provato per carenza documentale sull'elemento soggettivo..."

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*